COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 382 def.
Bruxelles, 15.09.1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone del Canada

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Il contesto giuridico comunitario e internazionale

La direttiva 87/54/CEE del Consiglio sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1) stabilisce i principi di base per la tutela della proprietà intellettuale su tali topografie, da rispettare in tutti gli Stati membri della Comunità. In base alla direttiva il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali dello stesso, nonché alle società e alle persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento di tutti gli Stati membri.

Dal 1° gennaio 1994, in virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la direttiva è di applicazione anche nei paesi EFTA che sono parti contraenti di tale accordo in qualità di atto obbligatorio facente parte dell'ordinamento giuridico interno di tali paesi (2).

Con una serie di decisioni del Consiglio, anch'esse riprese quali atti obbligatori nell'accordo sullo Spazio economico europeo, la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, instaurata con la direttiva 87/54/CEE, è stata estesa a persone di paesi o territori non appartenenti alla Comunità. La tutela è stata concessa su una base di reciprocità a persone fisiche e giuridiche, sia a titolo permanente sia a titolo provvisorio (3).

(1)Direttiva del 16 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36 e seguenti.
(2)Articolo 65, punto 2 e allegato XVII, punto 1 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(3)Sono attualmente in vigore:

- la decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9.10.1990 (pubblicata nella GU L 285 del 17.10.90, pagg. 29 e 30), modificata dalla decisione 93/17/CEE del 21.12.1992 (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pagg. 22 e 23), che instaura un sistema di tutela permanente e incondizionata per paesi e territori che concedono una tutela adeguata e permanente agli Stati membri della Comunità;
- la decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21.12.1992 (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pagg. 20 e 21), modificata dalla decisione 93/520/CEE del 27.9.1993 (pubblicata nella GU L 246 del 2.10.1993, pagg. 31 e 32), che concede una tutela provvisoria alle persone degli Stati Uniti d'America (fino al 31.12.1993) e di taluni territori (fino al 31.12.1994) e la decisione 94/373/CE del Consiglio del 27.6.1994 (pubblicata nella GU L 170 del 5.7.1994, pagg. 34 e 35), che proroga la tutela relativa agli Stati Uniti d'America fino al 1° luglio 1995. (Quest'ultima decisione non è ancora riportata nell'accordo sullo Spazio economico europeo).

Ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, le parti contraenti di tale accordo hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di paesi o territori terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, se tali persone non beneficiano della tutela prevista dall'accordo. Le parti possono inoltre concludere accordi a tal fine.

Se il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori è esteso ad un paese che non è parte contraente del SEE, la parte contraente interessata si assicura che detto paese accordi il diritto alla tutela alle parti contraenti dell'accordo, a condizioni equivalenti a quelle di cui essa beneficia.

Peraltro l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, uno dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e come tale figurante nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai firmatari l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati, conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, alle quali esso rinvia. Questo accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, entrerà in vigore il 1° gennaio 1995 o il prima possibile dopo tale data (4); i paesi industrializzati disporranno di un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio per applicare le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (5).

Le relazioni tra la Comunità europea e il Canada

La normativa canadese applicabile alle topografie di circuiti integrati è contenuta nei seguenti atti:

- legge che tutela le topografie di circuiti integrati e modifica di conseguenza talune leggi, promulgata il 27 giugno 1990, entrata in vigore il 1° maggio 1993 e modificata dalla legge 6 maggio 1993 che modifica di conseguenza la legge sul diritto d'autore, la legge sui disegni e modelli industriali, la legge sulle topografie di circuiti integrati, la legge sui brevetti, la legge sui marchi di commercio e altre leggi (modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della legge che definisce le persone cui è accordata la tutela);
- regolamento sulle topografie di circuiti integrati del 27 aprile 1993, entrato in vigore il 1° maggio 1993.

Inoltre il Canada ha fissato, con decreto 27 maggio 1993, l'elenco dei paesi ai quali accorda la tutela reciproca prevista dalla legge; si tratta dell'Australia, degli Stati Uniti d'America e del Giappone.

Da un'analisi approfondita della normativa canadese risulta che essa introduce una tutela adeguata a favore dei creatori di topografie cittadini del Canada o delle persone fisiche o giuridiche che vi hanno un insediamento vero ed effettivo in vista della creazione di topografie o della fabbricazione di circuiti integrati.

Con lettera del 6 settembre 1993 le autorità canadesi hanno espresso l'intenzione di prendere i provvedimenti necessari per accordare, a condizione di reciprocità, ai soggetti degli Stati membri della Comunità, il diritto alla tutela permanente delle topografie di prodotti a semiconduttori, in Canada, alle condizioni della regolamentazione sopra descritta. Ne beneficeranno i creatori che al momento della creazione o alla data del deposito della domanda di registrazione della topografia sono cittadini della Comunità o persone fisiche o giuridiche che vi hanno un insediamento vero ed effettivo in vista della creazione di topografie o della fabbricazione di circuiti integrati (6).

(4)Articolo XIV dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e punto 3 dell'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(5)Articolo 65 dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale.

(6)Articolo 4, punto 1, lettera c) della legge 27 giugno 1990 modificata dalla legge 6 maggio 1993.

I servizi della Commissione e le autorità canadesi si sono riunite a più riprese e queste ultime hanno confermato la volontà di estendere la tutela delle topografie alle condizioni succitate precisandone la data di attuazione.

Proposta

Le autorità canadesi hanno manifestato l'intenzione di estendere, dal 1° novembre 1994, ai cittadini della Comunità e alle persone fisiche o giuridiche che vi hanno una sede vera ed effettiva in vista della creazione di topografie o della fabbricazione di circuiti integrati, il regime di tutela giuridica delle topografie istituito dalla normativa canadese.

Poiché tale normativa offre un'adeguata tutela ai creatori di topografie, è opportuno che alla sua estensione ai precitati soggetti della Comunità corrisponda la concessione da parte della Comunità di una tutela reciproca ai soggetti del Canada.

Tale tutela, non potrà continuare ed essere estesa su base di reciprocità, come avviene attualmente, in virtù dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Si propone quindi al Consiglio di estendere il diritto alla tutela ai sensi della direttiva 87/54/CEE ai soggetti del Canada, dal 1° novembre 1994 fino all'entrata in applicazione delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Data l'intenzione manifestata dalle autorità canadesi di accordare la tutela prevista dalla loro normativa non solo ai creatori che sono persone fisiche (cittadini della Comunità e persone fisiche che vi hanno una sede vera ed effettiva in vista della creazione di topografie o della fabbricazione di circuiti integrati), ma anche alle persone giuridiche (che possiedono una sede vera ed effettiva nella Comunità), si propone al Consiglio di estendere il diritto alla tutela nei termini previsti dalla direttiva 87/54/CEE tanto alle persone fisiche quanto alle società ed altre persone giuridiche del Canada.

Misure da adottare nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Poiché la decisione la cui adozione è proposta al Consiglio riguarda, come indicato precedentemente, una materia che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e ha lo scopo di prorogare fino al 1° luglio 1995 il meccanismo di tutela instaurato a favore delle persone degli Stati Uniti d'America con una serie di decisioni del Consiglio già riprese, in qualità di atti obbligatori, nell'allegato XVII, punto 3 di tale accordo, l'applicazione di questa decisione deve essere estesa ai paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 4, punto 2 del protocollo 28 dell'accordo SEE, la Comunità si adopererà affinchè le autorità canadesi concedano il diritto alla tutela alle altre parti contraenti dell'accordo a condizioni equivalenti a quelle ad essa concesse.

Proposta di decisione del Consiglio
del
concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone del Canada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che tale tutela è stata precedentemente estesa, su base di reciprocità, a soggetti di paesi e territori non appartenenti alla Comunità, sia a titolo permanente sia a titolo provvisorio (2);

considerando che il Canada dispone di una normativa che offre una tutela adeguata ai creatori di topografie ed ha manifestato l'intenzione di estenderne l'applicazione, dal 1° novembre 1994, ai cittadini della Comunità e alle persone fisiche o giuridiche che vi hanno una sede vera ed effettiva in vista della creazione di topografie o della fabbricazione di circuiti integrati;

considerando che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai firmatari l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati alle quali esso rinvia;

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, entrerà in vigore il 1° gennaio 1995 o il più presto possibile dopo tale data; che i paesi industrializzati membri dell'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio disporranno allora di un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'accordo per applicare le disposizioni sugli aspetti di diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

(1)GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

(2)Sono attualemtne in vigore:
la decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9.10.1990, modificata dalla decisione 93/17/CEE del 21.12.1992, che instaura un sistema di tutela permanente e incondizionata per paesi e territori che concedono una tutela adeguata e permanente agli Stati membri della Comunità;
la decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21.12.1992, modificata dalla decisione 93/520/CEE del 27.9.1993, che concede una tutela provvisoria alla persone degli Stati Uniti d'America (fino al 31.12.1993) e di taluni territori (fino al 31.12.1994) e la decisione 94/373/CE del 27.6.1994 che proroga la tutela relativa agli Stati Uniti d'America fino al 1° luglio 1995.

considerando che è opportuno, visti gli impegni assunti dalle autorità canadesi, estendere il diritto alla tutela nei termini previsti dalla direttiva 87/54/CEE, alle persone fisiche e alle società ed altre persone giuridiche del Canada, a decorrere dal 1° novembre 1994 e fino all'entrata in applicazione delle disposizioni dell'accordo precitato sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica ai sensi della direttiva 87/54/CEE come segue:

a) le persone fisiche, cittadini del Canada o residenti abituali nel territorio del Canada, sono trattate come cittadini di uno Stato membro;

b) le società o altre persone giuridiche del Canada che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel Canada sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1994.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone del Canada di cui all'articolo 1 fino all'entrata in applicazione delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ripreso nell'atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(94) 382 def.

DOCUMENTI

IT

11 02 08

N. di catalogo : CB-CO-94-401-IT-C

ISBN 92-77-80515-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo